



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N.° 11 del 2014

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2013/176 CC NAS RG del 04.10.2013

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92

Visto il verbale di contestazione n.° 2013/176 CC NAS RG del 04.10.2013, ore 19,00, redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in riferimento all'ispezione effettuata dal M.A.s. UPS CARUSO Vincenzo unitamente al Mar. Ca. ARCIERI Luciano (entrambi appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), in data 06.09.2013, ore 11,00, presso il laboratorio di confezionamento di conserve alimentari all'insegna "**SPATUZZA s.r.l.**", sito in Vittoria, S.S. 115 bivio per Acate, del quale risulta legale responsabile SPATUZZA Anna Maria, nata a Bologna il 02.01.1956 e residente a Vittoria, Via R. Di Salvo n. 58;

Atteso che la predetta Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA ha commesso violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004 sanzionata dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs 6 novembre 2007, n.° 193 per "**avere, arbitrariamente attivato un laboratorio di produzione e confezionamento di conserve vegetali, con annesso deposito all'ingrosso degli stessi omettendo di presentare la prescritta D.I.A. (Dichiarazione di inizio attività) o S.C.I.A. (Segnalazione Comunicazione Inizio Attività) alla competente ASP di Ragusa e continuando ad esercitare priva della prescritta autorizzazione sanitaria**";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 3, D. Lgs. n.° 193 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.500,00 a €. 9.000,00, per cui nel verbale veniva indicata somma di €. 3.000,00 da pagare a titolo di oblazione entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 08.11.2013 al trasgressore specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 3.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati dalla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA, nella qualità di titolare della ditta individuale omonima, con nota prot. n.° E – 0026864 del 10.12.2013;

Viste le controdeduzioni a firma del Luogotenente Giuseppe Faraci, Comandante Int. del NAS di Ragusa ed i documenti allegati, acquisite al prot. n.° E- 0028055 del 30.12.2013;

Visto il verbale di audizione e le dichiarazioni rese dalla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA presso la sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, Piazza Igea, n.° 1, il giorno 23.01.2014, alle ore 10,30;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere alla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

E' stato accertato dalla documentazione in atti, fornita dal N.A.S. accertatore, che la ditta Spatuzza s.r.l., in data 31.01.2013 (doc. prot. n.° 542 del Comune di Vittoria) subentrava nella titolarità della Azienda "SPATUZZA GAETANO" e di ciò presentava formale denuncia (D.I.A.) con allegato contratto di affitto dell'immobile ad uso commerciale, costituito da un capannone di 900 mq e circostante terreno di 400 mq;

In data 05.03.2013 la ditta risolveva il contratto di locazione anzidetto e ne dava comunicazione alla Agenzia delle Entrate, sul presupposto che, ispezionato dall'ASP di Ragusa il 29.01.2013, detto immobile sarebbe stato ritenuto non idoneo.

Quest'ultima circostanza non viene confermata dal SIAN dell'ASP che, compulsato dall'ufficio, ha dichiarato, invece, che alla data di ispezione, il 29.01.2013, non risultava alcuna attività in corso e al cancello era apposto un cartello con la dicitura "chiuso per rinnovo locali".

Risulta tuttavia documentato che dal 13.03.2013 al 18.06.2013 la ditta di proprietà di Lucifora Franco, C.da Piano Mondello a Chiaramonte Gulfi, in esecuzione di un accordo verbale con la ditta SPATUZZA s.r.l., ha prodotto conserve in nome e per conto della predetta ditta.

E' altresì documentato dalle fatture emesse dalla ditta SPATUZZA, acquisite dal NAS e trasmesse all'ufficio, che la stessa ha svolto attività dal 20.11.2012 (cfr. fatt. n.° 1/2012) al 31.12.2013 (cfr. fatt.n.° 83/2013).

Appare evidente, da quanto sopra esposto, che la ditta SPATUZZA s.r.l. ha svolto in proprio attività di produzione di conserve che poi vendeva, in assenza di DIA o SCIA, così come contestato dal NAS, quantomeno dal 20.11.2012 al 30.01.2013 e, quindi, dall'01.07.2013 al 23.09.2013.

Fatto salvo il rapporto con la ditta Lucifora Franco, documentato dalle fatture emesse dal 13.03.2013 al 18.06.2013, e dalla documentazione acquisita presso il consulente di quest'ultimo, non è stata data alcuna giustificazione della produzione fatturata per gli altri periodi sopra indicati.

Risulta inoltre che, nello stabilimento dimesso, al momento della ispezione del NAS esisteva effettivamente una attività di produzione di conserve, con confezioni di conserve sia con etichette **SPATUZZA GAETANO** che **SPATUZZA s.r.l.** e numerosi fusti di circa 240Kg. cadauno di prodotto ancora da confezionare, nonché due fornelli accesi con olio di semi caldo, a dimostrazione della produzione ancora in atto, anche a nome della ditta.

In considerazione delle motivazioni economiche rappresentate, della crisi del settore e della interruzione della attività, in attesa di approntare idoneo locale, si ritiene equo applicare il minimo della sanzione edittale.

Si ritiene altresì di concedere una rateizzazione della sanzione ove richiesta dalla parte ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dell'ASP nella misura massima di dieci rate .

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D.Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n° 1453 del 09.07.2013 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

alla Sig.ra SPATUZZA Anna Maria, in premessa generalizzata, il pagamento della somma totale di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (sanzione pari al minimo edittale);

INGIUNGE

alla stessa, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:
Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 1.500,00;
Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;
Bolli €. 16,00

Per complessivi €.1.566,00 (euroMillecinquecentosessantasei /00)

Tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *“da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”*. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1.

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

In caso di richiesta di rateizzazione, ove l'obbligato non provveda al versamento della prima rata entro 30 giorni dalla notifica del presente atto e così via per i mesi successivi, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 26 della L. 689/81 decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine come sopra fissato, l'obbligato e' tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione

Il presente atto va notificato:

- alla Sig.ra SPATUZZA ANNA MARIA, nata a Bologna il 02.01.1956 e residente a Vittoria, Via R. Di Salvo n. 58 in qualità di legale responsabile della ditta di confezionamento di conserve alimentari all'insegna "Spatuzza s.r.l.";
- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 bis della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 26 FEB. 2014

Il Direttore Sanitario Aziendale
In sostituzione del Commissario Straordinario
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92
Dott. Vito Amato